

ITIS E. FERMI Modena	PRIVACY REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	PAGINA 1/8
		Mod. VIDEO_RE
		VERSIONE 01 DATA 12/02/2021

REGOLAMENTO INTERNO per la disciplina della videosorveglianza

ITIS E. FERMI Modena	PRIVACY REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	PAGINA 2/8
		Mod. VIDEO_RE
		VERSIONE 01 DATA 12/02/2021

Sommario

Art. 1 - Principi generali e motivazione adozione	3
Art. 2 - Autorizzazioni e accordi sindacali	3
Art. 3 - Titolare del trattamento.....	3
Art. 4 - Incaricati della videosorveglianza	3
Art. 5 – Organigramma	4
Art. 6 - Conservazione delle immagini	4
Art. 7 - Informativa.....	4
Art. 8 - Collocazione delle telecamere	5
Allegato 1 - Sistemi di videosorveglianza	6
Allegato 2 – Disposizione delle telecamere	7

ITIS E. FERMI Modena	PRIVACY REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	PAGINA 3/8
		Mod. VIDEO_RE
		VERSIONE 01 DATA 12/02/2021

Art. 1 - Principi generali e motivazione adozione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi di Via Luosi 23 Modena (di seguito per brevità “**Titolare**”).

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e seguenti e dal **Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010**.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza nelle sedi scolastiche, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti.

Gli impianti di videosorveglianza sono infatti finalizzati esclusivamente a:

- a. prevenire furti e atti delittuosi presso le sedi scolastiche;
- b. garantire un adeguato grado di sicurezza ai dipendenti, collaboratori, utenti, etc.;
- c. tutelare gli immobili di proprietà di Titolare;
- d. tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi di Titolare;
- e. prevenire eventuali atti vandalici.

Art. 2 - Autorizzazioni e accordi sindacali

Il Titolare ha provveduto ad effettuare accordi con le rappresentanze sindacali per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. Si allegano i documenti suddetti.

Art. 3 - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall’attività di videosorveglianza svolta all’interno delle sedi di Titolare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, è la stessa Istituzione Scolastica con sede in via Luosi 23 Modena.

Art. 4 - Incaricati della videosorveglianza

In base alle indicazioni del Provvedimento, il numero delle persone che accedono alle immagini è il più possibile ridotto. Si sono quindi individuate un numero minimo di persone da nominare come incaricati alla videosorveglianza in funzione delle finalità che si perseguono (sicurezza e controllo impianti).

Come regola generale, ogni incaricato ha in gestione solo le videocamere a cui è autorizzato tramite autorizzazioni software, tramite il quale è possibile assegnare ogni singola telecamera ad uno specifico utente dotato di credenziali (username e password). L’incaricato è autorizzato a prendere visione delle immagini esclusivamente in tempo reale. I soggetti autorizzati all’estrazione delle registrazioni vengono individuati esclusivamente in funzione alle attività e responsabilità afferenti al ruolo ricoperto. Periodicamente il Titolare provvede alla revisione delle autorizzazioni concesse.

Ove siano necessari interventi di manutenzione, i soggetti esterni, preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per verifiche tecniche degli apparati di videoregistrazione. La visione delle immagini videoregistrate dovrà avvenire dietro specifica autorizzazione del titolare. I manutentori esterni sono stati nominati quali Responsabili esterni del trattamento.

Gli elenchi degli incaricati e le relative lettere di incarico sono conservate presso il Titolare.

ITIS E. FERMI Modena	PRIVACY REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	PAGINA 4/8
		Mod. VIDEO_RE
		VERSIONE 01 DATA 12/02/2021

Art. 5 – Organigramma

Soggetto	Incarico
Titolare	Titolare del trattamento dati Detta le linee guida generali del trattamento dati tramite la videosorveglianza. Autorizza gli incaricati all'accesso alle immagini e firma le lettere di nomina degli stessi. Autorizza l'estrazione delle registrazioni delle videocamere.
Responsabile Videosorveglianza	Soggetto Designato dal Titolare trattamento dati Effettua o autorizza l'estrazione delle registrazioni delle videocamere. Mantiene aggiornato l'elenco e le caratteristiche delle videocamere, è responsabile della verifica del funzionamento degli impianti e si interfaccia con gli addetti alla manutenzione, interni od esterni, per eventuali interventi.
Responsabile assistenza informatica	Incaricato per la gestione del software degli impianti Gestisce e aggiorna il software, configura il software e gli accessi. Estrae le immagini dalle registrazioni su autorizzazione del titolare.
Incaricati	Gestiscono solo le telecamere a loro autorizzate Coloro i quali possono avere accesso alla sola visione "live" o alle registrazioni a seconda delle funzioni scolastiche ricoperte.
DITTE ESTERNE	Ditte installatrici Forniscono il dettaglio tecnico degli impianti installati. Provvedono alla manutenzione hardware delle videocamere su chiamata del Responsabile sedi e servizi generali o del Responsabile dell'assistenza informatica.
Consulente Privacy / DPO	Consulente privacy Verifica le condizioni per il corretto trattamento dei dati personali durante tutto l'iter previsto dalla videosorveglianza suggerendo eventuali modifiche ove necessario.

Art. 6 - Conservazione delle immagini

Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi sono conservate in appositi hard disk (contenuti in videoregistratori digitali) per un periodo non superiore a 24/48 ore, dopodiché le stesse vengono automaticamente cancellate. L'allungamento del periodo di conservazione, dalle solite 24/48 ore fino a 7 giorni, è previsto dalla normativa qualora la sede centrale che le sedi periferiche del titolare siano spesso soggette a danneggiamenti e/o furti, i quali, a causa delle zone in cui sorgono gli edifici, non vengono scoperti immediatamente. Tale allungamento del periodo va documentato per iscritto nel presente regolamento.

La conservazione degli hard disk dove sono registrate le immagini avviene in appositi armadi di sicurezza, la cui chiave è custodita dal Responsabile della videosorveglianza e/o dal Titolare.

L'accesso ai locali e/o agli armadi dove sono collocati gli strumenti di registrazione è effettuato dal Responsabile della videosorveglianza e dal responsabile dell'assistenza informatica.

Art. 7 - Informativa

Gli interessati (dipendenti, collaboratori, utenti) sono informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata tramite il modello semplificato di informativa "minima" definito dall'Autorità per la protezione dei dati personali, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita. Il presente Regolamento può essere richiesto in visione da chi ne abbia diritto.

Ai dipendenti è stata consegnata o messa a disposizione in bacheca una informativa completa riportante gli estremi del trattamento effettuato tramite videosorveglianza.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, sono stati installati più cartelli.

ITIS E. FERMI Modena	PRIVACY REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	PAGINA 5/8
		Mod. VIDEO_RE
		VERSIONE 01 DATA 12/02/2021

Il supporto con l'informativa:

- è stato collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

Art. 8 - Collocazione delle telecamere

L'elenco dei sistemi di videosorveglianza è riportato nell'Allegato 1. La collocazione delle singole telecamere è visionabile dal software di gestione. L'integrazione o la modifica della collocazione delle telecamere viene autorizzata dal Responsabile della videosorveglianza.

ITIS E. FERMI Modena	PRIVACY REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	PAGINA 6/8
		Mod. VIDEO_RE
		VERSIONE 01 DATA 12/02/2021

Allegato 1 - Sistemi di videosorveglianza

Aggiornato al: 01.01.2021

ID Sistema	Ubicazione	Durata di conservazione delle immagini	Descrizione del sistema (oppure riferimento a documentazione esistente, con posizione d'archivio)
01	Sede Via LUOSI 23	24/48 ore	N. telecamere Dati memorizzati su n. 1 unità di tipo HD presso ITIS E. FERMI

ITIS E. FERMI Modena	PRIVACY REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	PAGINA 7/8
		Mod. VIDEO_RE
		VERSIONE 01 DATA 12/02/2021

Allegato 2 – Disposizione delle telecamere

Aggiornato al: 01.01.2021

